

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del Reg. Gen. Data 15/03/2002	PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DI CAPITALI PER LA Oggetto: GESTIONE DEL "PATTO TERRITORIALE DELLE ISOLE EOLIE".
--	---

L'anno duemila due, il giorno quindici del mese di Marzo
alle ore 15,45 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla
convocazione in sessione urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) CINCOTTA MARIO		A	11) DILILLO GIUSEPPE	P	
02) PROFILIO LUCIANO	P		12) CASILLI ANTONINO		A
03) GIORGIANNI CHIARA	P		13) CHINA GIULIO	P	
04) PAINO MARIO	P		14) GIANNÒ CORRADO		A
05) ALLEGRINO ANTONINO		A	15) CARNEVALE EMANUELE		A
06) LONGO ADRIANO		A	16) IACULLO CIRO	P	
07) MUNAFÒ GIOVANNI	P		17) PORTELLI GIOVANNI	P	
08) D'AURIA MASSIMO	P		18) UTANO FRANCESCO		A
09) FAMÀ NATALE	P		19) GIACOMANTONIO Michele		A
10) SANTAMARIA GIUSEPPE		A	20) GUGLIOTTA ANTONINO	P	

Assegnati n. 20	In carica n. 20	Presenti n. 11	Assenti n. 9
-----------------	-----------------	----------------	--------------

Sindaco
Vice Sindaco
Assessori 1) Rag. Russo Antonino; 2)
Rag. Marco Giorgianni

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
1) Casilli, (per motivi di lavoro) dal
Presidente Paino

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale / ~~non legale~~;
Presiede il Sig. **Dott. Paino Mario** nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Vice Segretario Comunale Sig. Dott. Giovanni Famularo**
La seduta è **pubblica**
Nominati scrutatori i Sigg.
Il Presidente dichiara **aperta la seduta**

In apertura di seduta, il Presidente invita il Civico Consesso a pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei motivi dell'urgenza della convocazione del celebrando Consiglio.

Effettuata all'uopo la votazione, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

-11 voti favorevoli (unanimità).

Entrano in aula i consiglieri Carnevale Emanuele e Casilli Antonino)Presenti 13.

Il Presidente introduce allora l'argomento (unico) posto all'ordine del giorno: "Partecipazione alla Società di capitali per la gestione del "Patto territoriale delle Isole Eolie", dando lettura della relativa proposta di deliberazione.

Da atto dei pareri favorevoli espressi dai funzionari in ordine alla stessa.

Da atto, altresì, del parere favorevole espresso al riguardo dal Collegio dei Revisori.

Da atto ancora che le Commissioni consiliari "Urbanistica" e "Attività Economiche" hanno espresso pareri favorevoli formulando due emendamenti.

Legge il primo di detti emendamenti che viene allegato al presente atto con il numero 1), precisando che lo stesso riporta anche un nuovo schema di Statuto contenente le modifiche di cui all'emendamento stesso.

Da quindi lettura dell'altro emendamento che viene allegato al presente atto con il numero 2)

Il Presidente da atto, altresì, dei pareri favorevoli espressi sugli emendamenti da parte dei funzionari preposti.

L'Assessore Giorgianni intervenendo brevemente chiarisce che l'Amministrazione da la disponibilità assoluta a rivedere in un tempo successivo l'ingresso di nuovi soci privati attraverso la più ampia pubblicizzazione degli atti relativi.

E' in aula il consigliere Giacomantonio

Presenti 14

Il consigliere Carnevale Emanuele interviene per dei chiarimenti di carattere tecnico-gestionale della costituenda società.

L'Assessore Giorgianni precisa che la gestione dei patti da parte della Società, una volta costituita, è autonoma; che i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dalla parte pubblica che ha il capitale maggioritario.

Quindi in assenza di altri interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il primo emendamento, che viene approvato con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Casilli e Famà).

Si passa allora alla votazione, sempre per alzata di mano, del secondo emendamento che viene pure approvato con 13 voti favorevoli ed un astenuto (Famà).

Il Presidente pone allora in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, così come risultante emendata, ottenendosi il seguente esito:

13 voti favorevoli

1 astenuto (Famà)

(*)lo scopo sociale della Società per consentire

Invita quindi il Consiglio a votare, per alzata di mano, per dichiarare immediatamente esecutiva l'atto testè adottato.

La votazione da il seguente risultato:

- 12 voti favorevoli
- 2 Astenuti (Casilli e Famà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto (vedasi allegato);
- Sentiti gli interventi di cui alla narrativa che precede;
- Visto il verbale in data 12 Marzo 2002 del Collegio dei Revisori;
- Visto il verbale del 15 Marzo 2002 delle Commissioni consiliari "Urbanistica" e "Attività Economiche";
- Visti di due emendamenti votati in corso di seduta;
- Visti gli esiti delle superiori votazioni

DELIBERA

- 1)Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione relativa a: "Partecipazione alla Società di capitali per la gestione del "Patto territoriale delle isole Eolie", che, in allegato alla presente e nel contenuto risultante modificato dai due emendamenti votati in corso di seduta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2)di dichiarare: la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

oooooooo

Alle ore 16,05 il Presidente scioglie la seduta, essendosi esaurita la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno.

SETTORE *Risorse umane e culturali*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente : si da incarico al settore *Risorse umane e culturali*
servizio *Programmazione* di predisporre gli atti relativi all'oggetto di
seguito riportato :

OGGETTO : *Partecipazione alla società di capitali per la gestione del
Patto Territoriale "Isole Eolie".*

IL SINDACO

L'ASSESSORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione commissariale n. 58 del 29/11/1996 dall'oggetto: "Patto
Territoriale delle Isole Eolie - Adesione".

VISTI i protocolli d'intesa sottoscritti da questo Comune e relativi al Patto Territoriale generale delle Isole Eolie e in particolare:

- Protocollo d'intesa per la definizione del patto territoriale Isole Eolie, sottoscritto in data 03/01/1997.
- Protocollo d'intesa "Sicurezza e legalità, sottoscritto in data 03/03/2000.
- Protocollo d'intesa tra i soggetti sottoscrittori del patto territoriale Isole Eolie e gli istituti bancari, sottoscritto in data 03/03/2000.
- Protocollo d'intesa per la regolamentazione della conferenza dei servizi per le procedure autorizzatorie, sottoscritto in data 03/03/2000.

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 000061 del 20/12/2001, di approvazione del Patto territoriale delle Isole Eolie, nei contenuti risultanti dalla relativa istruttoria bancaria, per l'importo di £ 100.000.000.000 (Euro 51.645.689,91) di cui £ 78.287.000.000 (EURO 40.431.861,26) per iniziative imprenditoriali e £ 21.713.000.000 (EURO 11.213.828,65) per interventi infrastrutturali.

VISTA la relazione finale resa dal Banco di Sicilia S.p.A., società convenzionata prescelta, responsabile dell'espletamento del servizio relativo all'attività di istruttoria e verifica del Patto territoriale e di tutti gli adempimenti connessi.

VISTO il verbale di stipula del Patto Territoriale Isole Eolie, sottoscritto in data 18/02/2002.

PRESO ATTO che gli effetti del Decreto sopra richiamato sono subordinati alla firma del Patto Territoriale da parte del soggetto responsabile in quanto rappresentante in modo unitario degli interessi dei soci sottoscrittori ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE 21 marzo 1997.

VERIFICATO che ai sensi del sopra citato punto 2.5 della delibera CIPE 21 marzo 1997 *"Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del Patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse"*.

RITENUTO opportuno, al fine del coordinamento e dell'attuazione del Patto, provvedere alla costituzione di una società mista nella forma di cui alle disposizioni di legge evidenziate al precedente punto.

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 14/02/2002 con la quale in sede di variazioni di Bilancio si è istituito un capitolo di spesa pari a Euro 12.000,00, per la partecipazione a società miste per gestione dei Patti Territoriali.

PRESO ATTO dell'intenzione dei sottoscrittori del Patto Territoriale Agricoltura e pesca di affrontare la gestione per mezzo della società consortile a.r.l. "LEADER II Eolie" (verbale di riunione del 05/03/2002), che risulta già costituita e pienamente operativa.

STATUTO**Capo I****Costituzione - Denominazione - Sede - Durata**

ART.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la denominazione: "Sviluppo Eolie s.r.l."

ART.2 - La Società ha sede in Lipari, presso il Palazzo Municipale in Piazza Mazzini.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque lo ritenga necessario.

Il trasferimento della sede è deliberato dalla Assemblea dei soci.

ART.3 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato a norma di legge.

Capo II**Scopi della Società**

ART.4 - La Società provvede a tutte le attività spettanti al Soggetto responsabile del Patto Territoriale "Isole Eolie" ai sensi della Deliberazione C.I.P.E. 21/3/1997 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8/5/1997 n.105, in esse comprese quelle di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;
- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

La società provvederà, ai sensi di legge, a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed agli altri Enti interessati, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, indicando i progetti eventualmente non attivabili o non completabili, dichiarando l'eventuale disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dalla CIPE ai patti territoriali.

La società potrà promuovere e/o gestire strumenti di programmazione (patti territoriali, accordi di programma, etc.) che riguardano l'area territoriale dell'arcipelago delle Isole Eolie.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione imprenditoriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, con espressa esclusione della raccolta del risparmio e di quelle ricadenti nell'ambito applicativo della legge 2/1/1991 n.1 e del D.L. 3/5/1991 n.143 convertito nella legge 5/7/1991 n.197 e segg., del-

2.1
2.5
→

l'attività di sollecitazione del pubblico al risparmio, di attività professionali riservate e di attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare e/o società finanziarie, - necessaria o utile per il suddetto scopo, nonché stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività sociale.

ART.5 - Possono essere soci della Società:

- a) tutti i soggetti firmatari del Patto Territoriale in forma singola o aggregata (Enti, Associazioni, etc.);
- b) società ed imprese singole anche non aderenti alle Organizzazioni di categorie firmatarie;
- c) gruppi di imprese comunque aggregate: (Società Consortili, Consorzi, Associazioni, ecc.);
- d) soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, nazionale e comunitario, purchè abbiano finalità operative coerenti con gli scopi della Società.

La partecipazione dei soggetti pubblici o privati è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Capo III

Capitale - Quote

ART.6 - Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgolazerozero) diviso in quote a norma di legge.

ART.7 - Le quote possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro od a multipli di un Euro.

I soci sono distinti in due categorie: categoria A pari ad almeno il 51% del capitale sociale, categoria B non eccedenti il 49% del capitale sociale.

Sono soci di categoria A gli Enti Pubblici.

Sono soci di categoria B i soggetti privati, anche collettivi.

Le quote appartenenti a soci di categoria A sono liberamente trasferibili fra soggetti pubblici, quelle appartenenti a soci di categoria B fra privati e soggetti pubblici.

Il trasferimento delle quote, o di parte di esse, appartenenti a soci di categoria B a terzi è sottoposto, ai sensi dell'art.2479 c.c., alla condizione che l'acquirente sia un soggetto, individuale o collettivo, che non si sia mai trovato in alcuna delle situazioni che, ai sensi della legislazione antimafia, comporterebbero la decadenza da licenza o autorizzazione amministrativa ed il divieto di subappalto.

La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che provvede con apposita delibera.

L'eventuale trasferimento di quote, o di parte di esse, a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'art.5 del presente Statuto non è efficace nei confronti della Società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato o successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione ove tale trasferimento possa assicurare un migliore perseguimento dell'oggetto sociale.

Qualora i soci intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi

dal denaro, o donare le quote, devono comunque darne comunicazione agli altri soci, nonchè al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed indicare l'equivalente monetario per consentire l'acquisto delle quote.

ART.8 - Qualora siano deliberati aumenti di capitale, salvo che essi siano preordinati a particolari immissioni di nuovi soci, l'aumento di capitale potrà essere optato dai soci in proporzione delle quote già possedute, e salvo il diritto di prelazione per le quote rimaste inoptate, nel rispetto della divisione dei limiti tra le categorie A e B di cui all'articolo precedente.

ART.9 - I versamenti delle porzioni di capitale non versate al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai Soci secondo le esigenze sociali.

Capo IV

Organi della Società

ART.10 - Gli organi della Società sono:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione ;
- 3) Il Collegio dei Sindaci.

SEZ.I

L'assemblea

ART.11 - L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

ART.12 - La convocazione dell'Assemblea è deliberata dagli Amministratori ed è eseguita a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore delegato, se nominato.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare, oltre che nei casi in cui la convocazione sia prescritta dalla legge, anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione e sono indicati gli argomenti da trattare.

Il potere del Collegio dei Sindaci di disporre la convocazione dell'Assemblea e di curare i relativi adempimenti, in sostituzione degli Amministratori si estende anche al caso ultimo indicato.

L'Assemblea è convocata presso la sede della società o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche in un altro luogo nell'ambito dello stesso comune.

La convocazione è eseguita mediante raccomandata A.R. inviata a tutti i soci al domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.13 - In mancanza delle formalità di convocazione di cui all'articolo 12, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

ART.14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza, dal Vice Presidente, in sua mancanza dal Consigliere più anziano di nomina, ed in caso di parità di nomina, dal più anziano di età, ed in caso di assenza dei Consiglieri, dalla persona designata dall'Assemblea.

Qualora il verbale debba essere redatto per atto di Notaio la nomina di questo spetta al Presidente o a chi lo sostituisce.

ART.15 - Ogni socio ha diritto ad almeno un voto in assemblea. Se la quota è multipla di un Euro ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota sociale. E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandataria anche non socio, purchè munito di delega scritta. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea.

ART.16 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata, in proprio o per procura, dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o regolarmente rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, salva la diversa disposizione di legge.

ART.17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese.

ART.18 - Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; i verbali debbono essere raccolti nell'apposito libro.

Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio.

Capo V

Organo Amministrativo

ART.19 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove componenti che possono essere scelti sia tra i soci sia tra i non soci.

Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio viene meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà senza indugio alla sua rinnovazione.

ART.20 - Il Consiglio di Amministrazione è composto in modo da assicurare la maggioranza ai soci di categoria A.

ART.21 - Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed un Amministratore delegato cui delega le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e fissandone i compensi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato tra i consiglieri espressi dai soci di categoria A.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, invece, devono essere nominati uno tra i Consiglieri espressi dai soci di categoria A ed uno tra i Consiglieri espressi dai soci di categoria B.

ART.22 - Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma sempre nel territorio delle Isole Eolie, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettere da consegnarsi almeno cinque giorni prima, e in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun componente del Consiglio.

Della convocazione viene dato avviso nello stesso termine e con le stesse forme ai Sindaci Effettivi.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.23 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha in facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riserva all'assemblea.

ART.24 - I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro.

ART.25 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

E' in facoltà dell'Assemblea di deliberare un compenso per il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e per gli altri Consiglieri.

ART.26 - Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la nuova nomina compete esclusivamente al soggetto che li aveva designati.

ART.27 - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa di ogni ordine e grado, e la firma sociale, spettano al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, ed all'Amministratore delegato nei limiti della delega conferitagli.

Capo VI

Collegio dei Sindaci

ART.28 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui due nominati dai soci di categoria A.

All'atto della nomina dei Sindaci effettivi saranno nominati anche due supplenti, di cui uno dai soci di categoria A.

A tale deliberazione partecipano tutti i soci, sia di categoria A che di categoria B.

ART.29 - I Sindaci esercitano tutti i poteri loro conferiti dalla legge, collegialmente e individualmente, a seconda dei casi.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è fissato dall'Assemblea per tutta la durata della carica.

Capo VII

Comitato Scientifico

ART.30 - Il Comitato scientifico è composto da sette componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra esperti di particolare qualificazione del mondo scientifico, imprenditoriale, finanziario e professionale. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico concorre alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività della società, fornendo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente, pareri su problemi tecnico-scientifici.

Il Comitato scientifico si riunisce, in via ordinaria, ogni sei mesi, presso la sede della società.

Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, o in assenza di quest'ultimo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

E' in facoltà dell'Assemblea dei Soci determinare un compenso.

Capo VIII

Esercizio sociale - bilancio - utili - revisione contabile

ART.31 - Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'atto costitutivo e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

I successivi esercizi hanno inizio dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio forma, a norma di legge, il bilancio con il conto profitti e perdite, completo degli allegati e della documentazione previsti dalla legge, da sottoporre alla Assemblea unicamente alla relazione illustrativa.

ART.32 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, predisposto ed approvato ai sensi di legge, saranno ripartiti come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è diminuita per qualsiasi ragione al di sotto di tale importo, fino alla reintegrazione di essa;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea che terrà conto delle finalità sociali della società.

ART.33 - La gestione della società è soggetta a revisione contabile da parte di una primaria società di revisione qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Capo IX

Collegio Arbitrale

ART.34 - Ogni controversia tra i soci e la Società è devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato dal socio, un altro dalla società ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Messina.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Capo X

Scioglimento e Liquidazione della società

ART.35 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le

modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

ART.36 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

VISTA la legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91.

VISTA la legge 127/97, recepita con L.R. n. 23/1998.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali.

DELIBERA

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente richiamato

APPROVARE la partecipazione alla società di capitali a prevalente capitale pubblico, che diverrà il "Soggetto responsabile" e gestore del Patto Territoriale delle "Isole Eolie".

APPROVARE lo schema di statuto della costituenda società, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DARE ATTO che la partecipazione al capitale della società mista da parte del Comune di Lipari sarà non superiore a Euro 12.000,00, di cui allo stanziamento di Bilancio Tit. 1, Funz. 1, Serv. 6, Int. 9.

SETTORE Risorse Umane e Culturali

Servizio PROGRAMMAZIONE

PER LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE :

F. MONTUORI

Lipari, li 12-23-2002

IL RESPONSABILE

SETTORE RAGIONERIA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE :

F. MONTUORI

Lipari, li 12-23-2002

IL RESPONSABILE

Attestazione ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. N° 48/91 e dell'art. 13 della L.R. 03/12/91 N° 44.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- VISTO il Bilancio ;
- VISTO la proposta che precede ;

A T T E S T A

come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di L.

con esatta imputazione al Capitolo Competenza residui

Somma stanziata	(+)	L.
Variazioni in aumento	(+)	L.
Variazioni in diminuzione	(-)	L.
Somma disponibile		L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lipari, li

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE :

Approvato ai sensi e per gli effetti dell'art 17 del R.O.G.U.S.

Lipari, li 13/2/2002

IL SEGRETARIO GENERALE

N° 1
Vice
15/3/2002

Emendamento alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Partecipazione alla società di capitali per la gestione del Patto Territoriale Isole Eolie".

I sottoscritti, consiglieri comunali, valutato quanto discusso e approvato nella riunione tenutasi tra soggetti pubblici e privati per discutere lo schema di statuto della società mista che gestirà il Patto territoriale e preso atto delle modifiche proposte dai soggetti privati che sono state ritenute dalla parte pubblica meritevoli di accoglimento e in particolare:

1. Evidenziazione di ulteriore normativa di riferimento. (Art. 4 - Introduzione del Decreto Ministeriale n. 320/2000)
2. Sostituzione del numero dei giorni dell'invio della raccomandata A.R. per la convocazione dell'assemblea (Art.12 ultimo periodo- quindici giorni piuttosto che otto).
3. Ammissione al capitale della società dei soli soggetti coinvolti nella promozione e definizione del patto (Art. 5).

Propongono di emendare la proposta di deliberazione sostituendo lo schema di statuto allegato alla stesa con il seguente schema di statuto, corretto con le modifiche sopra riportate.

Lipari 15/03/2002

PER LA REGOLARITÀ CONTRARIA SI ESPRIME PARERE
TECNICA
FAVOREVOLE

LIPARI, 15-03-2002

PER LA REGOLARITÀ CONTRARIA SI ESPRIME PARERE
Non si esprime parere in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
Art. 53 L. 142/90 recepito con LL.RR. 48/91 e 30/00.

LIPARI, 15-03-2002
Non si esprime parere
in quanto in ordine alle legittimità
della proposta -
Lipari li. 15/3/2002

STATUTO

Capo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

ART.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la denominazione: "Sviluppo Eolie s.r.l."

ART.2 - La Società ha sede in Lipari, presso il Palazzo Municipale in Piazza Mazzini.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque lo ritenga necessario.

Il trasferimento della sede è deliberato dalla Assemblea dei soci.

ART.3 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato a norma di legge.

Capo II

Scopi della Società

ART.4 - La Società provvede a tutte le attività spettanti al Soggetto responsabile del Patto Territoriale "Isole Eolie" ai sensi della Deliberazione C.I.P.E. 21/3/1997 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8/5/1997 n.105 e di quelle previste dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.320 del 30/7/2000, in esse comprese quelle di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;
- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

La società provvederà, ai sensi di legge, a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed agli altri Enti interessati, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, indicando i progetti eventualmente non attivabili o non completabili, dichiarando l'eventuale disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dalla CIPE ai patti territoriali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione imprenditoriale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, - con espressa esclusione della raccolta del risparmio e di quelle ricadenti nell'ambito applicativo della legge 2/1/1991 n.1 e del D.L. 3/5/1991 n.143 convertito nella legge 5/7/1991 n.197 e segg., dell'attività di sollecitazione del pubblico al risparmio, di attività professionali.

*Stato
recupero*

[Signature]

15/3/2000

riservate e di attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare e/o società finanziarie, - necessaria o utile per il suddetto scopo, nonché stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività sociale.

ART.5 - Possono essere soci della Società:

- a) tutti i soggetti pubblici e privati firmatari, sia in forma singola che aggregata, del Patto Territoriale e dei Protocolli di Intesa adottati nell'ambito della detta iniziativa;
- b) i soggetti pubblici operanti nel territorio regionale, nazionale e comunitario purché abbiano finalità operative coerenti con gli scopi della società;
- c) i soggetti privati, anche collettivi, aderenti agli organismi firmatari del Patto territoriale e dei protocolli di intesa adottati nell'ambito della detta iniziativa.

La partecipazione dei soggetti pubblici o privati è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Capo III

Capitale - Quote

ART.6 - Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge.

ART.7 - Le quote possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro od a multipli di un Euro.

I soci sono distinti in due categorie: categoria A pari ad almeno il 51% del capitale sociale, categoria B non eccedenti il 49% del capitale sociale.

Sono soci di categoria A gli Enti Pubblici.

Sono soci di categoria B i soggetti privati, anche collettivi.

Le quote appartenenti a soci di categoria A sono liberamente trasferibili fra soggetti pubblici, quelle appartenenti a soci di categoria B fra privati e soggetti pubblici.

Il trasferimento delle quote, o di parte di esse, appartenenti a soci di categoria B a terzi è sottoposto, ai sensi dell'art.2479 c.c., alla condizione che l'acquirente sia un soggetto, individuale o collettivo, che non si sia mai trovato in alcuna delle situazioni che, ai sensi della legislazione antimafia, comporterebbero la decadenza da licenza o autorizzazione amministrativa ed il divieto di subappalto.

La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che provvede con apposita delibera.

L'eventuale trasferimento di quote, o di parte di esse, a favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'art.5 del presente Statuto non è efficace nei confronti della Società, salvo che il negozio di trasferimento sia stato preventivamente autorizzato o successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione ove tale trasferimento possa assicurare un migliore perseguimento dell'oggetto sociale.

Qualora i soci intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le quote, devono comunque darne comunicazione agli altri soci, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed indi-

Stefano
successo
[Signature]
25/3/2002

carne l'equivalente monetario per consentire l'acquisto delle quote.

ART.8 - Qualora siano deliberati aumenti di capitale, salvo che essi siano preordinati a particolari immissioni di nuovi soci, l'aumento di capitale potrà essere optato dai soci in proporzione delle quote già possedute, e salvo il diritto di prelazione per le quote rimaste inoplate, nel rispetto della divisione dei limiti tra le categorie A e B di cui all'articolo precedente.

ART.9 - I versamenti delle porzioni di capitale non versate al momento della sottoscrizione e sino a liberazione delle quote saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai Soci secondo le esigenze sociali.

Capo IV

Organi della Società

ART.10 - Gli organi della Società sono:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione ;
- 3) Il Collegio dei Sindaci.

SEZ.I

L'assemblea

ART.11 - L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

ART.12 - La convocazione dell'Assemblea è deliberata dagli Amministratori ed è eseguita a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore delegato, se nominato.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare, oltre che nei casi in cui la convocazione sia prescritta dalla legge, anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione e sono indicati gli argomenti da trattare.

Il potere del Collegio dei Sindaci di disporre la convocazione dell'Assemblea e di curare i relativi adempimenti, in sostituzione degli Amministratori si estende anche al caso ultimo indicato.

L'Assemblea è convocata presso la sede della società o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche in un altro luogo nell'ambito dello stesso comune.

La convocazione è eseguita mediante raccomandata A.R. inviata a tutti i soci al domicilio risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.13 - In mancanza delle formalità di convocazione di cui all'articolo 12, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

ART.14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza, dal Vice Presidente, in sua mancanza dai

*86 fct
Eucardio
1/1/11
25/3/2002*

Consigliere più anziano di nomina, ed in caso di parità di nomina, dal più anziano di età, ed in caso di assenza dei Consiglieri, dalla persona designata dall'Assemblea.

Qualora il verbale debba essere redatto per atto di Notaio la nomina di questo spetta al Presidente o a chi lo sostituisce.

ART.15 - Ogni socio ha diritto ad almeno un voto in assemblea. Se la quota è multipla di un Euro ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota sociale.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandataria anche non socio, purchè munito di delega scritta. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea.

ART.16 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata, in proprio o per procura, dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o regolarmente rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, salva la diversa disposizione di legge.

ART.17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese.

ART.18 - Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; i verbali debbono essere raccolti nell'apposito libro.

Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal Notaio.

SEZ.II

Consiglio di Amministrazione

ART.19 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove componenti che possono essere scelti sia tra i soci sia tra i non soci.

Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio viene meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà senza indugio alla sua rinnovazione.

ART.20 - Il Consiglio di Amministrazione è composto in modo da assicurare la maggioranza ai soci di categoria A.

ART.21 - Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed un Amministratore delegato cui delega le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e fissandone i compensi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato tra i consiglieri espressi dai soci di categoria A.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, invece, devono essere nominati uno tra i Consiglieri espressi dai soci di categoria A ed uno tra i Consiglieri espressi dai soci di categoria B.

ART.22 - Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma sempre nel territorio delle Isole Eolie, quando ne sia fatta richiesta da al-

Stobert
eruo
15/3/2002

meno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettere da consegnarsi almeno cinque giorni prima, e in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun componente del Consiglio.

Della convocazione viene dato avviso nello stesso termine e con le stesse forme ai Sindaci Effettivi.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina dal più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.23 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha in facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riserva all'assemblea.

ART.24 - I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro.

ART.25 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

E' in facoltà dell'Assemblea di deliberare un compenso per il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e per gli altri Consiglieri.

ART.26 - Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la nuova nomina compete esclusivamente al soggetto che li aveva designati.

ART.27 - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa di ogni ordine e grado, e la firma sociale, spettano al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, ed all'Amministratore delegato nei limiti della delega conferitagli.

SEZ.III

Collegio dei Sindaci

ART.28 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui due nominati dai soci di categoria A.

All'atto della nomina dei Sindaci effettivi saranno nominati anche due supplenti, di cui uno dai soci di categoria A.

A tale deliberazione partecipano tutti i soci, sia di categoria A che di categoria B.

ART.29 - I Sindaci esercitano tutti i poteri loro conferiti dalla legge, collegialmente e individualmente, a seconda dei casi.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è fissato dall'Assemblea per tutta la durata della carica.

Capo V

Comitato Scientifico

Stelato
Esposito
15/3/2001

ART.30 - Il Comitato scientifico è composto da sette componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra esperti di particolare qualificazione del mondo scientifico, imprenditoriale, finanziario e professionale. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico concorre alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività della società, fornendo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente, pareri su problemi tecnico-scientifici.

Il Comitato scientifico si riunisce, in via ordinaria, ogni sei mesi, presso la sede della società.

Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, o in assenza di quest'ultimo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

E' in facoltà dell'Assemblea dei Soci determinare un compenso.

Capo VI

Esercizio sociale - bilancio - utili - revisione contabile

ART.31 - Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'atto costitutivo e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

I successivi esercizi hanno inizio dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio forma, a norma di legge, il bilancio con il conto profitti e perdite, completo degli allegati e della documentazione previsti dalla legge, da sottoporre alla Assemblea unicamente alla relazione illustrativa.

ART.32 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, predisposto ed approvato ai sensi di legge, saranno ripartiti come segue:

- il 5% alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è diminuita per qualsiasi ragione al di sotto di tale importo, fino alla reintegrazione di essa;

- il rimanente a disposizione dell'assemblea che terrà conto delle finalità sociali della società.

ART.33 - La gestione della società è soggetta a revisione contabile da parte di una primaria società di revisione qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Capo VII

Collegio Arbitrale

ART.34 - Ogni controversia tra i soci e la Società è devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato dal socio, un altro dalla società ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Messina.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Capo VIII

Scioglimento e Liquidazione della società

ART.35 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

*Abbate
Buccini
V. Di
S. B. 1901*

ART.36 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Spetto
Incontro
Alto
15/3/2002

Emendamento. N.º 2 *Gianni* 15/3/2002

Atteso che lo Statuto trova fondamento, prevalentemente, nella Deliberazione CIPE del 21 marzo 1994, richiede tra gli scopi della Società (Capo II dello Statuto) senza specificatamente enunciato quanto previsto al punto 2.1 della Delibera CIPE:

" Il fatto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo economico.

La richiesta potrà essere soddisfatta se non comporterà l'invalidità dell'atto deliberativo.

Gianni *Di Biello*
Gianni
Di Biello
Di Biello
Chiara Giorgianni
Off. economista
Di Biello

PER LA REGIONE SICILIANA SI ESPRIME PARERE

PROVVISORIO

MARZI, 15-03-2002

PER LA REGIONE CONTADINE SI ESPRIME PARERE

Non si esprime parere in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa o eliminazione di entrata.
Art. 53 L. 142/90 recepito con LL.RR. 48/91 e 10/96.

MARZI, 15-03-2002

Voto si esprime favorevole
in ordine alle espressioni delle
frasi -
15/03/2002

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE
Il ~~Presidente~~
[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

Il Consigliere Anziano
[Signature]


Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24 MAR 2002 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n....., in data....., è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - Sezione provinciale di..... (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, il 25 MAR 2002



Il Segretario Comunale
[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal..... al..... come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
 senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, il.....

Il Segretario Comunale